

Allegato "A"

CALENDARIO VENATORIO 2013/2014

ART. 1

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- b) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- c) Attestazione del versamento dell'addizionale di €5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
- d) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
- e) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza
- f) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- g) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- h) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- i) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate

settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento. I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.

ART. 3

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 15 settembre al 30 dicembre incluso e dall'1 febbraio al 10 febbraio incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

Nella prima decade di febbraio gli appostamenti devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose.

c) dal 1 settembre al 15 dicembre 2013 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 incluso

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

e) dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 incluso

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

f) dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); Gazza (*Pica pica*); Ghiandaia (*Garrulus glandarius*); Fagiano (*Phasianus colchicus*) solo nelle aziende agro-venatorie.

g) dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

h) dal 20 ottobre 2013 al 20 novembre 2013 incluso:

mammiferi: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

La caccia a questa specie è consentita limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia di PA1, PA2, ME1 (soltanto nei comuni di Pettineo, Tusa, Motta D’Affermo, Mistretta, Castel di Lucio) SR1 (soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino; SR2 (soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini).

i) dal 2 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

Dal 1 al 30 gennaio 2014 la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente in battuta con l’ausilio dei cani da seguita.

l) dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:

uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*).

In conformità a quanto previsto dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa, con apposito provvedimento, qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali: bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore), ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più, forti neviccate e coperture nevose protratte nel tempo. La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà al verificarsi di una sola delle condizioni su enunciate

m) Nell’isola di Ustica (ATC PA3) l’attività venatoria inizia il 2 ottobre 2013 e termina il 9 gennaio 2014 incluso ed è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del coniglio selvatico. E’ vietato il prelievo venatorio di tutte le altre specie diverse dal coniglio selvatico. Dal 2 al 31 ottobre 2013 l’esercizio dell’attività venatoria è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire agli uccelli Rapaci eventuali soste notturne;

n) Nell’isola di Lampedusa l’attività venatoria inizia il 2 ottobre 2013 e termina il 9 gennaio 2014; il prelievo venatorio del Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*) è consentito fino al 14 ottobre 2013. . Dal 2 al 31 ottobre 2013 l’esercizio dell’attività venatoria è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire agli uccelli Rapaci eventuali soste notturne;

o) Nell’isola di Linosa l’attività venatoria inizia il 2 ottobre e termina il 14 ottobre 2013 ed è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del coniglio (*Oryctolagus cuniculus*). Dal 2 al 14 ottobre 2013 l’esercizio dell’attività venatoria è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire agli uccelli Rapaci eventuali soste notturne;

p) Nell’isola di Pantelleria (ATC TP4) l’attività venatoria inizia il 2 ottobre 2013 e termina il 9 gennaio 2014. Dal 2 al 31 ottobre 2013 l’esercizio dell’attività venatoria è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire agli uccelli Rapaci eventuali soste notturne;

q) Nell’arcipelago delle Egadi (ATC TP3) l’attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Favignana e Levanzo ed inizia il 2 ottobre 2013 e termina il 9 gennaio 2014; l’attività venatoria è vietata nell’isola di Marettimo. Dal 2 al 31 ottobre 2013 l’esercizio dell’attività venatoria è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire agli uccelli Rapaci eventuali soste notturne;

r) Nell’arcipelago delle Eolie (ATC ME3) l’attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Vulcano e Lipari ed inizia il 2 ottobre 2013 e termina il 9 gennaio 2014. Nelle altre isole dell’arcipelago l’attività venatoria è vietata. Dal 2 al 31 ottobre 2013 l’esercizio dell’attività venatoria

è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire agli uccelli Rapaci eventuali soste notturne.

Inoltre:

- per la tortora ed il colombaccio è consentito il prelievo anticipato in regime di preapertura per tre giornate complessive a libera scelta del cacciatore dal 1 al 14 settembre 2013;
- dal 1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
- Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 1 ottobre 2013. Dal 1 al 30 gennaio 2014 la caccia alla volpe è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita. Durante tale periodo le battute sono autorizzate, dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- Il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, è consentita, per ogni singola squadra, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Negli Ambiti Territoriali di Caccia ME1 e ME2, al fine di consentire un maggior controllo della specie, ogni singola squadra può essere autorizzata ad effettuare battute di caccia anche 2 (due) giorni alla settimana esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì o giovedì. Dal 2 al 30 gennaio 2014 la caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente in battuta e solo con l'ausilio di cani da seguita; in tale periodo la caccia al Cinghiale in battuta è, ovunque, consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia al Cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2013 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
 - per il solo ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, a battuta, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - 3) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.
- non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino;

il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

ART. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora	5	25
Allodola, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Fischione, Germano reale, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	3	
Lepre italiana	1	1
Colombaccio periodo dall' 1 al 10 febbraio 2014	5	

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di Coniglio selvatico e Lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nelle isole di: Pantelleria (TP4), di Linosa (AG3) e di Vulcano (ATC ME 3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Nell' isola di Ustica(PA3)il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Gli abbattimenti di Lepre italiana, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento alle Ripartizioni Faunistico Venatorie territorialmente competenti, mediante apposita scheda disponibile sul sito web dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

ART. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 7

L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 1 settembre al 17 novembre 2013 incluso, ad eccezione del territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e Menfi dove non è consentito; nell'ATC AG 3 dal 2 ottobre 14 ottobre.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito dal 1 settembre al 31 ottobre 2013 incluso, in tutto il territorio;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 1 settembre al 30 novembre 2013 incluso; dal 1 al 8 dicembre 2013 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo e Ciminna (PA2,) dal 1 settembre al 29 novembre 2013 incluso;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito: dal 1 settembre al 4 novembre 2013 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del comune di Vita dove è vietato; negli ATC TP3 e TP4 dal 2 ottobre 2013.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell' ATC ME3- Isola di Vulcano, dal 2 ottobre al 30 novembre 2013; negli altri ATC di Messina non è consentito.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 8

Dal 1 al 30 gennaio 2014 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubbo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe, possono essere utilizzati cani da tana e da seguita. Per la caccia al cinghiale possono essere utilizzati cani da seguita. Dal primo al dieci di febbraio la caccia al Colombaccio può essere esercitata esclusivamente da appostamento nei boschi e nei seminativi arborati a distanza maggiore di 500 metri dalle zone umide e dalle parete rocciose.

E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

ART. 9

Nei Siti Natura 2000 l'attività venatoria, dove è consentita con le limitazioni e prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018 e dal Decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

ART. 10

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.

ART. 11.

a) E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento . Ciò, anche, al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

b) La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

c) nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, l'esercizio dell'attività venatoria è vietato, per una fascia di 150 metri, nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la stessa non è consentita

d) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui **all'allegato "B"** del presente Decreto. Inoltre, l'attività venatoria è vietata nelle aree e luoghi di seguito indicati:

1) valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi riportati in tabella.

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

2) area di “ Arena Bianca”, dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G n. 742 del 11/10/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;(la cartografia redatta dalla RFV di Agrigento sarà trasmessa, dalla stessa, al comune di Lampedusa per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria);

3) Nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta maggiore;

4) Nell'isole di Pantelleria sino al 31 ottobre 2013 e nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 14 ottobre 2013, l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

5) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida (la cartografia redatta dalla RFV di

Palermo sarà trasmessa, dalla stessa, al comune di Ustica per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria);

6) Nell'isola di Lampedusa l'attività venatoria è vietata per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di "Taccio vecchio" (la cartografia redatta dalla RFV di Agrigento sarà trasmessa, dalla stessa, al comune di Lampedusa per la pubblicizzazione, prima dell'apertura della stagione venatoria)

7) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

ART. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 13

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi- in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
- D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

L'ASSESSORE
Dario Cartabellotta